

Verbale di Accordo

Roma, 10 aprile 2019

tra

TI Sparkle S.p.A.

e

le Segreterie Nazionali SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL

Premesso che le Parti

- concordano sull'importanza di ricercare un dialogo continuo orientato a favorire, in ogni ambito di interlocuzione, un confronto costruttivo sulle tematiche di interesse comune;
- confermano che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione vigente (di seguito CCNL TLC) disciplina il sistema di Relazioni Industriali indicando principi ispiratori, linee guida e strumenti di relazione tra le parti;
- sottolineano il comune obiettivo di realizzare un assetto unitario ed esclusivo del sistema di rappresentanza sindacale a livello aziendale e al riguardo sottoscrivere un nuovo accordo in ordine alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e alla elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- intendono dare piena attuazione ai contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013, del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, degli Accordi Interconfederali del 9 marzo 2018 e del 12 dicembre 2018, che si intendono qui integralmente richiamati.

si conviene quanto segue

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le previsioni di cui al presente Accordo si intendono parte integrante della disciplina per la costituzione ed il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

S.P.

Rappresentanze Sindacali Unitarie

1. Le Parti condividono la necessità di definire il concetto di "unità produttiva" esclusivamente ai fini dell'elezione, della costituzione e del funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e, nell'ambito di queste, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai sensi e per gli effetti delle attuali norme in materia in quanto vigenti.
2. La definizione di "unità produttiva" di TI Sparkle S.p.A. per gli effetti dell'art. 8 del vigente CCNL TLC, nonché delle altre norme in materia in quanto vigenti, è concordemente definita ed individuata negli ambiti territoriali descritti nella tabella di seguito riportata. Per ciascuna unità produttiva sarà costituita una sola Rappresentanza Sindacale Unitaria.
3. Il numero complessivo dei componenti di ciascuna Rappresentanza Sindacale Unitaria individuato nel rispetto dei criteri stabiliti dalle norme in materia, in quanto vigenti è quello definito nella tabella di seguito riportata.
4. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente intesa hanno individuato le date del 18 e 19 giugno 2019 quali giornate dedicate alla elezione delle RSU e dei RLS di tutte le unità produttive.

Assemblea

5. La Rappresentanza Sindacale Unitaria, in quanto titolare dei diritti sindacali di cui al titolo III della legge n. 300/70, è legittimata ad indire assemblee per il personale dipendente, nell'ambito della propria unità produttiva, secondo le previsioni di cui all'art. 20 della legge n. 300/1970, alle attuali norme in quanto vigenti, e all'art. 10 del CCNL TLC vigente.

I lavoratori che partecipano alle assemblee devono registrare nel sistema di rilevazione delle assenze le ore impegnate per la partecipazione all'assemblea, anche nei casi in cui quest'ultima si svolge in locali situati nella sede di lavoro dove il dipendente presta servizio.

Permessi e trattamenti

6. I singoli componenti di ciascuna Rappresentanza Sindacale Unitaria hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, fino ad un massimo di 96 ore annue di permessi, in sostituzione di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della L. n. 300/1970. Il lavoratore che intende esercitare tale diritto deve darne comunicazione scritta all'Azienda, di regola 24 ore prima.
7. Per i componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie sono considerate non computabili nelle ore di cui al precedente punto 6 - e come tali a carico aziendale ivi compresi i relativi tempi di spostamento rientranti nel normale orario di lavoro - gli incontri convocati dall'Azienda a livello nazionale o di unità produttiva e le sessioni di esame congiunto previste dal CCNL TLC vigente e dagli accordi aziendali in vigore.

S.P.

11/09

A

M. A. 2


8

8. Per gli incontri della Rappresentanza Sindacale Unitaria convocati dall'Azienda nell'ambito di ogni unità produttiva, l'Azienda si farà carico esclusivamente delle eventuali spese di viaggio con mezzo pubblico dei componenti della RSU. Gli incontri potranno essere convocati dall'Azienda anche in modalità videoconferenza, in ogni caso presso sedi aziendali ovvero, su indicazione dell'Azienda, presso sedi del Gruppo Tim.

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

9. Ai fini dell'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, coerentemente a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018, gli ambiti territoriali di riferimento sono individuati dalle Parti nelle unità produttive definite nella tabella di seguito riportata.
10. Il numero complessivo dei lavoratori da eleggere alla funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – individuato nel rispetto dei criteri di cui al citato Accordo Interconfederale 12 dicembre 2018 – è quello definito nella tabella di seguito riportata.
11. Le riunioni con i RLS potranno essere convocate dall'Azienda in modalità videoconferenza, comunque presso sedi aziendali ovvero, su indicazione dell'Azienda, presso sedi del Gruppo Tim.
12. Il diritto di accesso sui luoghi di lavoro sarà esercitato da ciascun Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel rispetto delle vigenti normative e delle procedure interne in materia di tutela aziendale dei siti sensibili, tenuto conto del pubblico servizio espletato dall'Azienda.
13. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza segnala preventivamente all'Azienda, tramite la funzione *Health Safety and Environment* competente per territorio, le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro, concordando con tale funzione le relative modalità e tempistiche di accesso.
14. Al fine di consentire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza lo svolgimento delle proprie attribuzioni in linea con le vigenti previsioni legislative, le Parti confermano per gli stessi, nel rispetto delle procedure aziendali, l'accesso alle informazioni e documentazioni inerenti le tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori.
15. I componenti RLS sono tenuti a partecipare al percorso formativo obbligatorio predisposto dall'Azienda ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, per consentire il corretto espletamento delle loro funzioni.

S.P.






Unità Produttive

Unità Produttiva	Territori corrispondenti	N. componenti RSU	di cui RLS
Nord	Milano - Rimini	3	1
Centro	Roma	6	3
Sud	Palermo - Catania- Mazara del Vallo - Bari	3	1

Con il presente Accordo, per le materie da esso regolate, si estinguono definitivamente ad ogni effetto le discipline derivanti da qualsiasi prassi e/o accordo aziendale in essere.

Il presente Accordo sarà oggetto di verifica a seguito del rinnovo del vigente CCNL TLC e cesserà di avere ogni efficacia il 31 dicembre 2021.

p. T. Sparkle S.p.A.

p. F. STEL CISL


p. SLC CGIL

p. UILCOM UIK
